Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP

LIBERA PROFESSIONE

GDL

28/02/2022

Dott.ssa Veronica Soglia
Dottore Commercialista Revisore Contabile

Lavoratore autonomo

LAVORO AUTONOMO prestazioni svolte con sistematicità e regolarità in modo professionale ed abituale, identificato dalla mancanza di ogni vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Per l’esercizio dell’attività è richiesta l’apertura della Partita IVA

Lavoratore autonomo- Apertura P.IVA

Per aprire la Partita Iva è necessario presentare il modello di inizio attività AA9/12 persone fisiche o il modello AA7/10 soggetti diversi dalle persone fisiche, **entro 30 giorni** dalla data di inizio attività

<u>La presentazione avviene</u>:

Per i contribuenti obbligati all'iscrizione al registro delle imprese, tramite Comunicazione Unica

Per i contribuenti non obbligati all'iscrizione al Registro Imprese:

- in duplice esemplare direttamente (o tramite persona delegata) a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
- in unico esemplare a mezzo servizio postale, mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite.
- in via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica.

Lavoratore autonomo- Codice Attività

Codice attività 86.90.29 “ Attività professionali paramediche indipendenti “

- servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia, chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera

- attività del personale paramedico odontoiatrico come gli specialisti in terapia dentaria, gli igienisti

Codice attività 86.90.21 “ Fisioterapia “

Lavoratore autonomo- Iscrizione INPS

- I TSRM e PSTRP, non avendo una propria cassa previdenziale, sono tenuti all'iscrizione alla **gestione separata INPS**.

- Per gli iscritti alla Gestione separata sono previste due aliquote contributive:

- a) per i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie
- b) per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

Circolare n. 25 del 11/02/2022
Aliquote contributive per l'anno 2022

Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso le altre forme pensionistiche obbligatorie	**26,23%** (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,51% Iscro)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	**24%**

Lavoratore autonomo- Regimi Fiscali

Il reddito di lavoro autonomo è regolato dal Tuir – Titolo I, capo V (Artt. 53-54)

Il lavoratore autonomo che deve aprire la partita Iva, ha di fronte a sé due possibilità:

- Regime ordinario
- Regime forfettario.

Lavoratore autonomo- Regimi Fiscali

Regime ordinario

- *Il reddito si determina con il criterio di cassa, come differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute, art. 54 comma 1) salvo quanto stabilito dai commi seguenti.*

- Prevede una tassazione progressiva a scaglioni

ALIQUOTE E SCAGLIONI A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2022 art.1 comma 2 L. 30 dicembre 2021 n. 234

SCAGLIONI IRPEF 2022	REDDITO	ALIQUOTE IRPEF 2021
1° scaglione	0-15 mila euro	23%
2° scaglione	15.001 euro - 28 mila euro	25%
3° scaglione	28.001 euro – 50 mila euro	35%
4° scaglione	oltre 50.001 euro	43%

Lavoratore autonomo

Il professionista che aderisce al **regime ordinario** deve tenere:

- Registri IVA
- Registro incassi e pagamenti
- Registro cespiti

«Si fa presente che per effetto dell'art. 18 DPR 600/73, i dati inseriti nel Registro incassi e pagamenti e nel registro cespiti, possono essere annotati nl Registro IVA»

Alla data di incasso che generalmente coincide con la fine della prestazione, o all'atto di acconto, in caso di anticipo percepito dal committente durante lo svolgimento del proprio incarico, occorre emettere una parcella.
Ogni parcella, emessa in duplice copia deve essere datata e numerata in ordine progressivo e deve contenere:

- I dati di chi la emette, comprensivi di residenza fiscale , codice fiscale e partita IVA
- I dati di chi la riceve , comprensivi di residenza fiscale , codice fiscale e partita IVA;
- Descrizione della prestazione professionale;
- L'importo della prestazione
- L'aliquota Iva e la ritenuta d'acconto ove previste.

(salvo alcuni particolari casi in cui il compenso va assoggettato ad IVA), in base all'art 10 comma 1 numero 18) del DPR 633/72 *« le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze;*

** Quando il compenso è esente IVA e di importo superiore a euro 77,47 va applicata una marca da bollo di euro 2,00*

Lavoratore autonomo

Sui compensi di lavoro autonomo, qualora il committente sia un'impresa o un altro lavoratore autonomo o uno studio associato, e il lavoratore autonomo non si trovi in particolari regimi fiscali agevolati, è necessario applicare una ritenuta d'acconto del 20% del compenso. Tale ritenuta sarà trattenuta e versata dal committente tramite modello F 24 entro il 16 del mese successivo.

Le ritenute operate, e i compensi pagati saranno certificati dallo stesso committente, tramite la Certificazione Unica entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo di imposta considerato.

Il lavoratore autonomo in regime ordinario , oltre IRPEF sarà tenuto al versamento dell'**Addizionale regionale** e dell'**Addizionale Comunale**, le cui % si differenziano tra regioni e comuni.

I lavoratori autonomi che hanno una propria autonoma organizzazione, sono tenuti ad assoggettare il proprio reddito professionale all'imposta sulle attività produttive **(I.R.A.P.)**

A partire dal 1 gennaio 2022 le persone fisiche esercenti arti e professioni fuoriescono dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) prevista dal Dlgs 466/1997 (art 1 comma 8 L.234/2021 n. 234)

Lavoratore autonomo

Regime Forfettario

È un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (introdotto dalla Legge di stabilità 2015 (art. 1 comma 54-89 L. 190/2014)

Requisiti di accesso

-ricavi/compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro *(se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate)*

- spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Anche chi inizia un'attività può accedere al regime forfetario, comunicando nella relativa dichiarazione ai fini Iva di presumere la sussistenza dei requisiti.

Lavoratore autonomo

Cause di esclusione

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.

- i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato.

- i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

- ***gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.***

- ***le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta*** ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

- coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

Lavoratore autonomo

Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

Reddito e tassazione

Il reddito imponibile è determinato applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata (nel nostro caso 78%)

Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori

Al reddito imponibile si applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Lavoratore autonomo

Maggiori vantaggi per chi avvia una nuova attività

L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti:

Il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d'impresa, anche in forma associata o familiare

l'attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni

se viene proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l'accesso al regime.

Semplificazioni:

- Indipendentemente dalla natura della prestazione, non viene addebitata IVA in fattura
- Sono esonerati dagli obblighi LIPE / versamento dell'imposta e presentazione della dichiarazione annuale IVA, nonché sono esclusi dall'applicazione degli ISA.
- Non operano ritenute alla fonte, ad eccezione redditi lavoro dipendente e assimilato.
- Non sono soggetti a ritenuta d'acconto
- Non sono tenuti a registrare le fatture emesse e gli acquisti, ma solo numerarle e conservarle.
- Non devono applicare le disposizioni relative all'obbligo di fatturazione elettronica eccetto nei confronti della PA (IN FASE DI MODIFICA).

Lavoratore autonomo- Fatturazione elettronica

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture

La fattura elettronica è una fattura in formato digitale, che dev'essere fatta secondo standard precisi.
E' stata introdotto prima obbligatoriamente nei confronti della PA dal 2015, successivamente , a partire dal 1 gennaio 2019, anche nelle operazione B2B o B2C.

La fattura elettronica è un file XML che contiene:

• tutte le informazioni, rilevanti ai fini fiscali, previste come obbligatorie dalla normativa (ad es: imponibile, importo, aliquota IVA, importo IVA, codice fiscale e partita IVA del destinatario, etc.)

• le informazioni indispensabili per la corretta trasmissione al destinatario, in particolare il codice IPA dell'ufficio di fatturazione dell'amministrazione destinataria o il codice univoco

• eventuali altre informazioni non obbligatorie, quali ad esempio la modalità ed i dettagli di pagamento, e ulteriore documentazione allegata

Lavoratore autonomo- Fatturazione elettronica

Non devono emettere fatture elettroniche :
I soggetti che erogano prestazioni sanitarie , anche se non tenuti all'invio del sistema TS, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche
Il divieto previsto per gli anni 2019- 2020-2021 è stato prorogato con D.lg 146/2021 anche per l'anno 2022.

(cfr. l'articolo 10-bis del d.l. n. 119 del 2018 e art 9 – bis del d.l. n. 135 del 2018 introdotto dalla legge di conversione n. 12 del 2019)

Le prestazioni sanitarie rientrano tra i dati sensibili che necessitano di maggiore protezione ed è per questo motivo che il Garante della Privacy è intervenuto per stabilire che **chi eroga servizi sanitari è esentato dall'obbligo di fatturazione elettronica**.

I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS devono certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche / consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo –ovvero in formato elettronico senza utilizzare lo SdI come canale di invio – e a trasmettere i relativi dati al sistema TS.

Lavoratore autonomo - Sistema TS

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.
Il fine è quello di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell'anno, affinché sia possibile predisporre la dichiarazione dei redditi precompilata.
I dati sono messi a disposizione dei cittadini che possono pertanto consultare le spese che hanno sostenuto, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie.

Professionisti sanitari psicologi, veterinari, infermieri, tecnici radiologi, ostetrici e gli ottici, nonché dal 2019 gli iscritti ai nuovi albi professionali in base decreto del Ministero della salute del 13 marzo 2018 e gli iscritti all'Albo dei Biologi e dal 2021 esteso agli iscritti agli elenchi speciali.

Lavoratore autonomo - Sistema TS

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TS

Il DM 02 febbraio 2022 ha stabilito che l'invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all'anno 2022 ha scadenza semestrale.
In virtù di tale vincolo i documenti di spesa con data di pagamento compresa nel periodo:

- I semestre 2022 - possono essere inviati entro il 30/09/2022
- II semestre 2022 - possono essere inviati entro il 31/01/2023

Lo stesso provvedimento stabilisce che, a partire dal 2023, la frequenza degli invii diventerà mensile.

DATI DA INVIARE

L'obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino.
In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, rilasciate a persone fisiche.

Ai fini dell'invio non rileva il fatto che la fattura sia gravata o meno da IVA.

Lavoratore autonomo - Sistema TS

INVIO STUDIO ASSOCIATO

Per lo studio associato, l'invio può essere effettuato in qualità di rappresentante (anche tramite intermediario delegato) dal soggetto iscritto all'albo, indicando la partita IVA dello studio.

NUOVI CAMPI DA DM 19/10/2020

- pagamento tracciato (già previsto per le spese 2020)
- tipo di documento (per distinguere fattura da documento commerciale)
- flag opposizione (per inviare il documento anche in presenza di opposizione da parte del cittadino); se il flag è impostato a 1, il codice fiscale del cittadino deve essere assente; in caso contrario, il documento è scartato.
- aliquota e natura IVA

Per i soggetti in regime forfettario il codice da indicare N2.2
Per l'imposta di bollo il codice da indicare N1

Grazie per l’attenzione